



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

30 MAG 2014 N. 110 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi fino al 14 GIU 2014

Li 30 MAG 2014

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 49 del 27/05/2014

OGGETTO: Giudice di Pace di Taranto – atto di citazione per chiamata in causa del terzo da parte di AUSL TA c/Maiullari Pietro e c/Comune di Castellaneta. Conferimento incarico a legale di fiducia.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- con atto di citazione per chiamata in causa del terzo, notificato a questo Ente, in data 01/04/2014, prot. gen. 8399 in pari data la Azienda Unità Sanitaria Locale TA, rappresentata e difesa dall' Avv. Raffaele Carissimo, nel giudizio instaurato avanti al Giudice di Pace di Taranto - dott.ssa Rosalba Micucci - dal sig. Maiullari Pietro contro la predetta AUSL per il risarcimento dei danni subiti dal veicolo di proprietà geust'ultimo a seguito dell'incidente avvenuto in data 05/09/2012 *mentre percorreva la complanare della S.S. 106 con direzione di marcia verso il bivio Reggio Calabria - Taranto/Laterza* (non meglio definito) oltre ai danni fisici riportati dall'attore, sempre in occasione del predetto sinistro, causato dall'attraversamento della via da due cani, la AUSL TA conveniva in giudizio questo Ente
- 1. al fine di sentir accertate le sue eventuali responsabilità in ordine alla causazione dei danni reclamati dall'attore;
- 2. accogliere la sollevata eccezione preliminare e pregiudiziale di difetto di legittimazione passiva della concludente AUSL Taranto;
- 3. per l'effetto estromettere dal presente giudizio la AUSL di Taranto.....

CONSIDERATO che dalle circostanze di tempo e di luogo dedotte nell'atto di citazione non sembra sussistere una responsabilità di questo Ente nell'evento dannoso che ha comportato un danno quantificato in € 3.067,34 (danni materiali al veicolo di proprietà e danni fisici) oltre le spese legali, atteso che l'accalappiamento dei cani è di competenza della AUSL.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta, anche con la chiamata in causa dell'effettivo responsabile dell'evento dannoso lamentato dall'attore, e che tale incarico può essere conferito all'avv. Augusto Marrese, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta, alla Via Stazione n. 13.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l. g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *...la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1 , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)” . Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: “La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1.”*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “”agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”;*

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

1. di costituirsi nel giudizio promosso con atto di citazione per chiamata in causa di terzo a comparire avanti al Giudice di Pace di Taranto da parte della AUSL TA, per il risarcimento dei danni subiti dall'autovettura di proprietà del sig. Maiullari Pietro in data 05/09/2012, in Castellaneta, a seguito dell'urto con due cani randagi.
2. di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Augusto Marrese, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta, alla Via Stazione n. 13, per resistere e difendere le ragioni di questo Ente per le motivazioni sopra riportate e per tutte quelle che il legale di fiducia vorrà evidenziare;
3. stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
4. stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombenti provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)


